

## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'**

### **ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITA'**

1. Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art.3 della Costituzione Italiana, dalle leggi di parità e pari opportunità e dell'art. 80 dello Statuto del Comune di Piombino, è istituita la Commissione comunale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.
2. La Commissione è organo consultivo del Consiglio comunale e ha sede presso il Comune.
3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili del Comune di Piombino e le donne elette nelle Istituzioni. Può stabilire rapporti esterni e promuovere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

### **ART. 2 COMPITI**

- a) La Commissione esprime proposte e formula progetti di intervento locale in ordine alla finalità di cui all'art. 1.
- b) In particolare:
  - a) valuta lo stato di attuazione delle leggi statali e regionali riguardanti la condizione femminile all'interno del Comune di Piombino;
  - b) ha facoltà di esprimere pareri sulle iniziative assunte dal Consiglio comunale su temi che coinvolgono il mondo femminile e formula specifiche proposte;
  - c) svolge indagini e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito comunale in tutti i settori della società;
  - d) si impegna a favorire un'adeguata presenza femminile nei vari organi elettivi;
  - e) raccoglie e diffonde informazioni riguardanti i problemi femminili;
  - f) attua ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo della condizione femminile;
  - g) promuove forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei paesi in via di sviluppo e contro ogni violazione dei diritti umani.

### **ART. 3 COMPOSIZIONE E REQUISITI**

1. La commissione è formata :
  1. dalle donne :

1. elette nel Consiglio Comunale;
2. incaricate di deleghe nella Giunta Comunale;
3. nominate nei Consigli di Quartiere;
2. da una rappresentante del CentroAntiviolenza;
3. da una rappresentante per ciascuna Consulta istituita dal Comune di Piombino;
4. da due donne, una effettiva e una supplente, rappresentanti di ciascun gruppo o associazione/organizzazione che contempli, per la comunità ed il territorio piombinese, il perseguimento di finalità tese alla tutela e all'espressione della persona umana, senza distinzione di genere, e che ne faccia specifica richiesta.
2. La partecipazione alla Commissione Pari Opportunità è libera, volontaria, gratuita e soggetta al possesso dei seguenti requisiti :
  1. l'appartenenza di genere;
  2. l'appartenenza alla comunità e al territorio del comune di Piombino.

#### Art 4 NOMINA E DURATA

1. L'accesso alla Commissione Pari Opportunità avviene, come indicato all'art. 3, per l'esercizio della carica o del ruolo (comma 1 punti da 1 a 4), o su richiesta (comma 5).
2. Le designazioni delle candidate cui al comma 5 dell'art. 3, sono richieste dalle organizzazioni interessate al Presidente del Consiglio Comunale, e la Commissione Pari Opportunità, composta e insediata, secondo le modalità che seguono :
  1. entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale è pubblicato uno specifico Avviso finalizzato a promuovere la presentazione delle candidature cui al punto 2, e da pubblicizzare nelle forme più ampie sul territorio comunale;
  2. le candidature devono pervenire al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso e saranno oggetto di accertamento del requisito di accesso;
  3. una apposita commissione tecnica, composta dal Segretario Generale e dal Dirigente del Settore Servizi alle Persone, provvede alla verifica del possesso dei requisiti richiesti e determina l'ammissione delle candidature, rendendone gli esiti al Presidente del Consiglio;
  4. il Consiglio comunale, su iniziativa del Presidente del Consiglio, prende atto degli esiti delle valutazioni effettuate commissione tecnica e della conseguente composizione della Commissione Pari Opportunità del Comune di Piombino per il suo insediamento.
3. Richieste di sostituzione o di integrazione alla composizione della Commissione Pari Opportunità, che possono intercorrere nel proprio periodo di vigenza, devono

essere rivolte, dalle interessate, alla Presidente della Commissione che incarica il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e il Segretario Generale a verificare il possesso dei requisiti e/o ad aggiornare, con proprio atto, la composizione della Commissione Pari Opportunità.

4. Le componenti la Commissione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

#### ART. 5 FUNZIONAMENTO

1. La Commissione è convocata, per la sua prima seduta, dal Presidente del Consiglio Comunale dopo la presa d'atto del Consiglio comunale e la definizione della sua composizione.
2. Nella medesima prima seduta, che è provvisoriamente presieduta dalla componente più anziana di età ed a cui fungono da segretarie le due componenti più giovani di età, sono elette a maggioranza delle presenti la Presidente e due Vice Presidenti che, insieme, costituiscono l'ufficio di presidenza.
3. La Presidente :
  1. rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede coordinandone le attività;
  2. designa di volta in volta la Vice Presidente che la sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. La convocazione della Commissione Pari Opportunità avviene con l'invio dell'ordine del giorno al domicilio, o al recapito elettronico personale, delle sue componenti almeno 7 giorni consecutivi precedenti la seduta.
5. La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese, salvo situazioni particolari per le quali, l'invio della convocazione con l'ordine del giorno deve avvenire non meno di 2 giorni prima della seduta.
6. La Commissione è obbligatoriamente convocata dalla Presidente quando ne facciano richiesta un quinto delle componenti, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro sette giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente.
7. L'ordine del giorno è definito dalla Presidente, tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione nelle riunioni precedenti, inoltre ciascuna componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva.
8. Per la validità della seduta è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) delle componenti; se il quorum strutturale non è raggiunto entro i 15 minuti dall'orario di inizio indicato nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta. In seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno tre componenti; la riunione di seconda convocazione può avere corso nella stessa data della prima convocazione dichiarata nulla, in orario successivo distante

- almeno 30 minuti. La data e gli orari della prima e della seconda convocazione sono comunicati alle componenti della Commissione nello stesso avviso.
9. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza delle presenti a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un quinto delle presenti.
  10. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive di una delle rappresentanti delle organizzazioni è comunicata dalla Presidente della Commissione al Dirigente del Settore Servizi alla Persona che provvede a richiederne l'eventuale sostituzione alla rispettiva organizzazione di appartenenza.
  11. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale sintetico, a cura di un impiegato comunale. Le componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni le dettano o ne consegnano il testo scritto.
  12. Il verbale, firmato dalla Presidente, è distribuito alle componenti nella seduta successiva della Commissione e approvato in quella seguente.

#### ART. 6 ATTIVITA'

1. La Commissione svolge la propria attività anche tramite gruppi di lavoro, per i quali può avvalersi di esperti esterni da essa proposti.
2. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione, che ne definisce i compiti. Di ogni gruppo fanno parte almeno tre componenti la Commissione, scelte sulla base delle loro competenze e disponibilità.
3. Di ogni gruppo di lavoro individua una coordinatrice, che tiene i contatti con la Presidente.
4. Alla Presidente devono pervenire le convocazioni e i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro.
5. Le componenti la Commissione possono assistere alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte, senza aver diritto al voto nelle decisioni del gruppo.
6. La Commissione definisce un programma generale di attività elaborato in conformità alle Linee programmatiche di mandato dell'amministrazione, e redige relativo preventivo di spese, distinto per progetti. Il programma viene presentato secondo le modalità e i tempi previsti per la predisposizione del Bilancio di previsione dell'ente.
7. La Commissione inoltre entro il 31 Marzo di ogni anno invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte.
8. Il Presidente del Consiglio comunale ne cura la trasmissione ai Consiglieri per il necessario esame del Consiglio comunale.

#### ART. 7 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione cura i rapporti con gli enti e le organizzazioni di cui all'art.6, L.R. 23 Febbraio 1987, n.14, con i quali individua forme anche continuative di collaborazione e di coordinamento di iniziative e di programmi comuni.
2. In particolare:
  - a) con le organizzazioni femminili di Stati esteri, anche in riferimento alle donne emigrate e immigrate nel rispetto della vigente normativa in materia di relazioni internazionali;
  - b) analoghi Comitati e Commissioni istituiti nelle altre Province e presso gli Enti locali;
  - c) con gli Istituti di ricerca e l'Università, anche sulla base di apposite convenzioni.

#### ART. 8 RISORSE

1. Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su appositi capitoli del Bilancio Comunale sui quali sono assunti i relativi impegni di spesa, su proposta della Commissione.
2. La commissione è dotata, per il proprio funzionamento, di un idoneo locale del Comune destinato allo scopo e fornito degli arredi e degli strumenti necessari.
3. La commissione fa riferimento all'Assessorato per le Politiche Sociali. Per il funzionamento sono garantiti un ufficio di segreteria, individuato presso la segreteria della Presidenza del Consiglio comunale;
4. Gli uffici del Comune collaborano con la Commissione su richiesta della stessa.